

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 25 ottobre 2024

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P - 28/2024

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO

IL BONUS NATALE: A CHI SPETTA E A QUALI CONDIZIONI

La Legge n. 143/2024 di conversione del D.L. n. 113/2024, c.d. *Decreto Omnibus*, all'art. 2-bis, introduce, **per il 2024**, una **indennità una tantum** (c.d. **bonus Natale**)

- pari a **100 euro netti** da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno,
- a favore dei **lavoratori dipendenti** che **soddisfano contestualmente requisiti oggettivi** (reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti) e **soggettivi** (presenza del coniuge e almeno di un figlio a carico)
- erogato unitamente alla **tredicesima mensilità**.

Soggetti Beneficiari

Destinatari del bonus Natale sono i titolari di **un reddito di lavoro dipendente** nel corso dell'anno 2024:

- **non superiore a 28.000 euro e con imposta a debito**
- indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale).

Sono esclusi tutti i titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente quindi sono esclusi:

- amministratori
- co.co.co
- tirocinanti.

Il reddito complessivo va determinato tenendo conto anche:

- dei redditi assoggettati a cedolare secca,
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni ex art. 1, comma 692, lett. g), Legge n. 160/2019,
- della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) ex art. 1, D.L. n. 201/2011,
- delle mance detassate (settore Turistico) ex art. 1, commi da 58 a 62, Legge n. 197/2022,
- della quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati (ex art. 44, comma 1, D.L. n. 78/ 2010; ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015; ex art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. n. 34/2019; ex art. 5, D.Lgs. n. 209/2023).

Il reddito complessivo deve essere assunto, invece, **al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, TUIR.

Per aver diritto al bonus il lavoratore deve avere **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato **e almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, **fiscalmente a carico**.

Si ricorda che per risultare **fiscalmente a carico**, è necessario essere titolari di un **reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51** al lordo degli oneri deducibili **ovvero** non superiore a **euro 4.000** nel caso dei **figli fino a 24 anni di età**.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Nucleo familiare c.d. monogenitoriale	Nucleo familiare con due genitori
Lavoratore dipendente con un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato). N.B. il nucleo è definito monogenitoriale se l'altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, ovvero se il figlio è stato adottato da un solo genitore o è stato affidato o affiliato ad un solo genitore	Lavoratore dipendente con coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico

Tuttavia, nell'ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta al lavoratore dipendente che:

- vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale;
- vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;
- vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.

Nelle fattispecie appena elencate, l'indennità è esclusa in quanto il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico e la famiglia non può definirsi monogenitoriale, poiché il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

Modalità di richiesta ed erogazione

Il Bonus Natale, che non concorre alla formazione della base imponibile Irpef, è riconosciuto dal datore di lavoro, su **richiesta del lavoratore dipendente**, il quale attesta per iscritto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari necessari per beneficiare dell'indennità, indicando, altresì, il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale).

Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia avuto nel corso del 2024 più rapporti di lavoro con diversi datori, lo stesso deve presentare la richiesta all'ultimo datore di lavoro, essendo quest'ultimo che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità. In tal caso, il lavoratore deve inoltrare al datore anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell'importo spettante.

Diversamente, qualora il lavoratore abbia **più contratti di lavoro dipendente part-time** in essere, l'indennità è erogata da un solo datore di lavoro individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente ed i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Rideterminazione del bonus nella dichiarazione dei redditi

Il Bonus Natale può essere rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente, computando lo stesso nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, il lavoratore potrà beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025, nei casi in cui lo stesso:

- pur avendo diritto all'indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (come ad esempio i lavoratori domestici);
- non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza;
- abbia cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024.

Analogamente, se il lavoratore ha fruito del bonus pur non avendone i requisiti, ovvero ha ricevuto una somma in misura superiore rispetto a quella effettivamente spettante, e il datore di lavoro non può più effettuare il conguaglio a debito, la restituzione dell'indennità indebitamente ricevuta avviene in dichiarazione dei redditi.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Adempimenti a carico del datore di lavoro

I datori di lavoro che erogano le indennità in esame, recuperano tali somme sotto forma di **credito** da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, dal giorno successivo all'erogazione in busta paga del bonus. Successivamente all'erogazione, i datori sono, altresì, tenuti a verificare in sede di **conguaglio** la spettanza dell'indennità medesima e, qualora la stessa risulti non spettante, provvedere al recupero del relativo importo.

Da ultimo, si evidenzia che, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti, i datori di lavoro devono conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione.

Lo Studio dovrà ricevere dall'azienda le autocertificazioni compilate e firmate dai lavoratori che hanno diritto al Bonus Natale, entro la data del 30 novembre p.v.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.